

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1990

Norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di trattamento fiscale degli adeguamenti automatici della retribuzione per effetto delle variazioni del costo della vita

ONOREVOLI SENATORI. – Le vicende della disdetta della scala mobile da parte della Confindustria sono note a tutti. A nessuno è sfuggito l'uso strumentale di tale operazione compiuta dalla Confindustria per far pressione sul Governo ed ottenere in tal modo la fiscalizzazione di una parte degli oneri sociali, che gravano in modo abnorme sul costo del lavoro. Coerentemente, però, la Confindustria avrebbe dovuto rivolgere i propri strali contro il Governo.

Ha invece preferito anche in questo caso colpire la parte sociale più debole: il lavoratore dipendente, al quale, se da una parte viene riconosciuta l'incongruità della retribuzione corrisposta, dall'altra contem-

poraneamente viene contestato l'istituto della scala mobile.

Il meccanismo della scala mobile ha fino ad oggi svolto un compito molto importante nella tutela, anche se in modo parziale, delle retribuzioni dall'inflazione.

Altra funzione altrettanto importante svolta dalla scala mobile è quella di ammortizzatore sociale o di valvola di sfogo per il controllo ed il mantenimento della pace sociale.

È altrettanto vero però che ad ogni aumento della scala mobile corrisponde un aumento del costo del lavoro sul quale gravano in modo consistente gli oneri sociali; si rende poi sempre più impellente l'esigenza da parte degli imprenditori italia-

ni di arrivare alla scadenza del '93 con una contribuzione sociale in Italia in linea con quella degli altri paesi europei, vale a dire del 38-40 per cento contro il 51-53 per cento attuale.

Queste motivazioni, unanimemente riconosciute valide, sono alla base di questo disegno di legge.

Infatti al fine di evitare di gravare ulteriormente sul costo del lavoro l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone che con decorrenza dal 1° gennaio 1990 gli adeguamenti automatici della retribuzione per effetto delle variazioni del costo della vita sono esenti dalle assicurazioni sociali obbligatorie a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti (articolo 2), con decorrenza dal medesimo periodo sopra indicato, gli scatti della scala mobile sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, evitando in tal modo l'assurdo di tassare l'inflazione.

Del resto bisogna tener presente che la scala mobile difende solo parzialmente il potere d'acquisto delle buste paga dagli effetti negativi dell'inflazione.

Gli oneri derivanti da questo provvedimento dovranno essere affrontati con una

più corretta gestione della spesa pubblica corrente, evitando cioè l'uso improprio delle risorse pubbliche come strumento di acquisizione di consenso politico, quali le pensioni facili e le false invalidità, che hanno come unico scopo il mantenimento e l'autoriproduzione del potere politico.

È previsto pertanto che sia il minore introito dell'IRPEF che la fiscalizzazione degli oneri della scala mobile, vengano compensati con riduzioni di spesa corrente per il 1991 e con il reimpiego dei residui degli stanziamenti del 1990.

In tal modo lo Stato si farà promotore, non solo a parole, ma anche nei fatti di una credibile e seria politica tesa al risanamento delle finanze pubbliche.

Obiettivo prioritario del presente disegno di legge è quello di avviare una effettiva e profonda ristrutturazione della busta paga e del costo del lavoro, riducendo gradualmente i contributi sociali ed il peso fiscale sulle retribuzioni e riportandoli agli stessi livelli degli altri paesi europei, in modo da poter giungere all'appuntamento del '93 con le imprese italiane preparate rispetto alla concorrenza del mercato unico europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1990 gli adeguamenti automatici della retribuzione per effetto di variazione del costo della vita, come disposto dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, non sono computati ai fini del calcolo dei contributi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie a carico dei datori di lavoro.

2. L'onere relativo alle contribuzioni di cui al comma 1 è assunto a carico dello Stato.

Art. 2.

1. A partire dal 1° gennaio 1990 e limitatamente ai lavoratori dipendenti, gli adeguamenti automatici della retribuzione per effetto del costo della vita come disposto dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 3.

1. All'onere relativo ai contributi di cui all'articolo 1 e alle minori entrate fiscali di cui all'articolo 2 si provvede mediante riduzione dei capitoli di spesa di parte corrente del bilancio di previsione dello Stato per il 1991, e mediante utilizzo dei residui dei medesimi capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il 1990.